

CIRCOLARE DICEMBRE 2017

Prossime scadenze:

- **18 dicembre 2017:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **18 dicembre 2017:** versamento saldo Imu / Tasi 2017;
- **27 dicembre 2017:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di novembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **27 dicembre 2017:** versamento acconto Iva;
- **29 gennaio 2018:** scadenza del termine per ravvedere l'omessa presentazione dei Modelli Redditi / Irap / 770 relativi all'anno 2016 scaduta lo scorso 31/10;
- **31 gennaio 2018:** scadenza del termine per effettuare la stampa del libro giornale, libro inventari, registri IVA e registro dei beni ammortizzabili relativi all'anno 2016.

Chiusura per ferie

Vi informiamo che da mercoledì 27 dicembre fino a venerdì 05 gennaio 2018 l'ufficio sarà aperto solo al mattino.

Servizi Professionali Srl

Versamento acconto Iva: scadenza 27 dicembre 2017

Come di consueto, anche quest'anno l'importo da versare a titolo di acconto iva può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno). Se nell'anno 2017 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2016, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
 - o il contribuente mensile nel 2016, diventato trimestrale nel 2017, otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2016;
 - o il contribuente trimestrale nel 2016, diventato mensile nel 2017, otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2016 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2017. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
 - o le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
 - o le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
 - o le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante ravvedimento operoso, versando l'acconto dovuto con riduzione della sanzione.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2017 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2017 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

Saldo Tasi / Imu 2017: scadenza 18 dicembre 2017

Il 18 dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di sabato) è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

Servizi Professionali Srl

L'Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro, in questo caso, il 18 dicembre. Il Comune ha la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta con apposita delibera da pubblicare sul sito del MEF.

Non tutti gli immobili devono scontare l'imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L'abitazione principale è l'immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare se vi risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l'esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.

Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Sulle abitazioni di lusso, che sono invece quelle rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, si applica l'Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Se un'unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e ulteriore condizione per cui operi la riduzione è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.

La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità e di fatto non utilizzati.

L'aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento.

Si ricorda infine che il 18 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le cui modalità di calcolo e di versamento sono le medesime.

Un'eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all'inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l'inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell'imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell'imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.

I terreni agricoli non sono soggetti alla TASI.

Servizi Professionali Srl

Detrazione IVA: i nuovi termini per il 2017

In vista della chiusura dell'esercizio fiscale occorre ricordare che l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato, restringendoli, i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA.

L'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 prevede ora che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."

Per questo motivo TUTTE le fatture di acquisto datate 2017 dovranno essere registrate nella liquidazione IVA di dicembre 2017, pena la perdita della possibilità di detrarre la relativa imposta.

Dalla lettura combinata delle norme emerge che la registrazione non è legata all'anno di emissione, bensì di ricezione della fattura, mentre la detrazione resta legata al momento in cui sorge il diritto alla detrazione. Da ciò si potrebbe verificare un ingorgo gestionale delle registrazioni e delle detrazioni che potrebbe portare o alla perdita dell'imposta a credito o al moltiplicarsi delle dichiarazioni integrative

Le novità in materia saranno oggetto di una specifica informativa che cercherà di chiarire le modalità applicative della nuova disciplina.

Spesometro: novità e disapplicazione delle sanzioni

In tema di spesometro il Decreto fiscale n. 148/2017, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha stabilito che per le irregolarità commesse nell'invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017 non si applicano le sanzioni qualora entro il 28 febbraio 2018 vengano trasmessi i dati esatti.

Inoltre è stata introdotta la possibilità di optare per l'invio semestrale (e non trimestrale) con la trasmissione di partita Iva o codice fiscale dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia dell'operazione ai fini Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro è ammesso un documento riepilogativo; in tal caso devono essere trasmessi almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, l'ammontare imponibile complessivo, l'ammontare dell'imposta complessiva, distinguendo sulla base dell'aliquota applicata.

Servizi Professionali Srl

Rottamazione bis: nuova domanda di definizione agevolata

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della Legge n. 172/2017 , di conversione con modifiche del D.L. 148/2017 , l'Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it il nuovo modello DA 2000/17 per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l'importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).

La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di "rottamazione" (D.L. n. 193/2016). Grazie all'ampliamento della platea, potranno quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Per aderire il contribuente dovrà presentare la propria richiesta di adesione, entro il 15 maggio 2018, attraverso il servizio "Fai DA Te", compilando, direttamente nell'area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile compilarlo e presentarlo allo sportello.

I titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potranno inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all'indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l'indicazione di eventuali carichi dell'anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

A coloro che aderiranno alla definizione agevolata, l'Agenzia dovrà inviare la "Comunicazione delle somme dovute" entro giugno 2018.

I pagamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per i carichi "rottamabili", affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la "Comunicazione delle somme dovute" entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l'Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell'importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la "Comunicazione delle somme dovute" per la definizione agevolata dell'importo residuo del debito.

Servizi Professionali Srl

Anche in questo caso i pagamenti della "rottamazione" sono previsti in un'unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l'improcedibilità dell'istanza presentata ai fini dell'ammissione ai benefici della definizione agevolata.

Per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, ci sarà tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste.

Si ricorda inoltre che la legge aveva stabilito la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non era necessario presentare alcuna istanza, ma sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all'Agenzia Entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la "Comunicazione delle somme dovute".

Slitta inoltre da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016).

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (Faq) e tutte le informazioni utili.

Rimborsi dai Comuni per la Tari sulle pertinenze errate

Attuale in questi giorni, a seguito di una risposta al question time del 18 ottobre scorso, è il tema della quota variabile TARI, che alcuni Comuni, in sede di determinazione dell'imposta, hanno applicato in maniera illegittima anche alle pertinenze (box, cantine, ecc.).

Il MEF per chiarire la questione, in data 20 novembre 2017, ha pubblicato la circolare n. 1/2017 con cui illustra la corretta modalità applicativa della TARI. In sintesi, la TARI si compone di due quote: una fissa, in funzione dei metri quadri degli immobili, e una variabile che dovrebbe cambiare in funzione del quantitativo reale di rifiuti prodotto ma che, in mancanza di strumentazioni adeguate, i Comuni calcolano in rapporto ai componenti dell'utenza (e non in rapporto ai metri quadrati dell'utenza).

La quota fissa di ciascuna utenza domestica viene calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti della stessa.

Servizi Professionali Srl

Viene poi sommata la quota fissa alla quota variabile.

La quota variabile deve quindi essere computata una sola volta e "un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della TARI".

Alcuni Comuni, commettendo un errore, hanno inserito nel conteggio anche la quota variabile per ciascuna pertinenza; in questi casi l'errore si sarebbe ripetuto dal 2014, anno di entrata in vigore dell'imposta.

Qualora il contribuente voglia verificare se nel proprio Comune la Tari è stata calcolata in maniera errata dovrà analizzare una "bolletta" della tassa rifiuti verificando nel riepilogo dell'importo da pagare se, oltre all'utenza "domestica" principale, sono presenti altre voci "domestica – accessorio" e se è presente il valore "tariffa variabile". Qualunque cifra riportata sarebbe in quel caso illegittima e il contribuente ha facoltà di richiederne il rimborso.

Il maggior tributo versato può essere chiesto a rimborso entro 5 anni, a pena di decadenza, dal momento in cui è stato effettuato il pagamento e per annualità a partire dal 2014.

Non vi sono particolari formalità per la presentazione dell'istanza di rimborso, ma occorre che siano indicati tutti i dati necessari per identificare il contribuente, l'importo versato, e quello di cui si chiede il rimborso, oltre ai dati identificativi della pertinenza computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre Famiglie un felice Natale ed un prospero Nuovo Anno.